

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA

La Garanzia Provvisoria dovrà avere validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'Offerta indicato nel Bando Integrale di Gara, come eventualmente prorogato e potrà essere costituita mediante fidejussione rilasciata da:

- un Istituto di Credito di Diritto Pubblico o Banca di interesse nazionale italiano o di altro Stato comunitario nonché da Azienda di Credito Ordinario, da Cassa di Risparmio, Monte di Credito su pegno di prima categoria o Banca Popolare italiani o di altro Stato comunitario;
- Imprese di assicurazione italiane autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.1959, n. 449.

Vengono accettate Polizze assicurative emesse da Imprese di assicurazione di altri Stati Comunitari, purché siano autorizzate da leggi dello Stato di appartenenza.

In caso di Fidejussione prestata da Intermediari Finanziari, il modulo di Fidejussione dovrà contenere gli estremi dell'autorizzazione al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

Trova applicazione il beneficio della riduzione del 50% della cauzione previsto dall'articolo 75 co.7 D. Lgs n.163/06 in favore delle imprese dotate di Certificazione di Qualità.

Le predette garanzie, da redigersi in lingua italiana **secondo lo schema allegato**, dovranno espressamente contenere la rinuncia da parte degli Istituti fidejudenti sia ad eccepire il decorso del termine di cui all'articolo 1957 del Codice Civile, sia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice Civile. Le suddette garanzie, oltre a contenere la clausola che esse restano valide fino allo svincolo che avverrà con le modalità indicate nel Bando Integrale di gara, dovranno prevedere esplicitamente che l'incameramento della cauzione, sia totale che parziale, non risulti condizionato e che il relativo pagamento a favore di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - R.F.I. S.p.A. sia disponibile, entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - R.F.I. S.p.A. medesima nella misura da essa indicata, fino alla concorrenza della costituita cauzione.

Sottoscrizione ed attestazione dei poteri del Garante: la firma del "Garante" della Garanzia fideiussoria è **autenticata in calce da Pubblico Ufficiale**, il quale, oltre all'autenticità della firma, attesta la qualità ed i poteri del firmatario; in alternativa è prodotta, in allegato alla Garanzia provvisoria, una **dichiarazione** dell'Agente che sottoscrive la Garanzia, resa ai sensi del **DPR n.445/2000** e dunque accompagnata da copia di un documento di riconoscimento, con la quale il firmatario attesta inequivocabilmente la propria qualità ed i propri poteri.

Clausole analoghe dovranno essere inserite anche nelle fidejussioni e nelle polizze rilasciate da Banche od Imprese di assicurazione di altro Stato della Comunità.

Il documento originale comprovante l'avvenuta costituzione della Garanzia Provvisoria, costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, non verrà materialmente restituito.

**La Garanzia provvisoria deve essere rilasciata a favore di
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A – R.F.I S.p.A**